



TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali

Previa nomina dello scrivente - dott. Fabio Florini - quale Giudice Designato per la trattazione di questo procedimento, promosso con ricorso ai sensi dell'art.14/ter Lg. 3/2012, depositato in data 408/2020 nell'interesse di:

TOADER NICULAE (, c.f.
TDRNCL51T04Z129J -
;

Nel procedimento di cui al **n. 3582/2020 R.G. Vol.**, letti gli atti, esaminati i documenti, valutata la relazione del Gestori della Crisi da Sovraindebitamento – avv. Livio Matassa ed avv. Silvia Formica – nominati (con prot. n.1507/19 e prot. n.2801/19) dall'OCC istituito presso il locale Ordine degli Avvocati ;

Preso atto dei chiarimenti forniti all'esito della specifica richiesta – come formulata nel corso dell'esame degli atti, dallo scrivente G.D. – viene pronunciato il seguente

D E C R E T O

1) Vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art.14/ter co.2° Lg.3/2012 – presentata davanti a questo Tribunale, competente per territorio ai sensi dell'art.9 co.1° Lg. cit. – corredata della relazione particolareggiata redatta dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), che evidenziano i seguenti dati rilevanti, ai fini del richiesto accesso alla suddetta Procedura:

al

A) CHE il TOADER NICULAE è persona fisica, pensionato, e non risulta attualmente socio né di società di persone, né di capitali ;

B) CHE in merito al nucleo familiare dei debitori emerge quanto segue:

***a)** TOADER NICULAE è coniugato in regime di comunione legale con

E) CHE l'**indebitamento complessivo del ricorrente** è così formato:

***a)** TOADER NICULAE è obbligato in solido con la moglie, R
, per **Eu*68.680,39*** nei confronti di "AMCO Asset Management
Company S.p.A.",

(2) 

b)* i coniugi sono altresì obbligati in solido per **Eu*4.413,00* nei confronti della “Carige Cassa di Risparmio di Genova”,

va precisato che i creditori “AMCO” e “Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia S.p.A.”, alla domanda di precisazione del credito inviata dai richiedenti e dai Gestori OCC (Avv. Livio Matassa e Avv. Silvia Formica) non hanno fornito precisazioni aggiornate del credito e si è quindi fatto riferimento, laddove possibile, agli importi più recenti risultanti da idonea documentazione;

c)* i coniugi sono altresì obbligati in solido per **Eu*4.939,78* nei confronti del Condominio (San Benedetto Val di Sambro) in forza di spese condominiali relative alla casa sita in San Benedetto Val di Sambro .

d)* infine, i coniugi sono obbligati in solido per **Eu*1.114,44* nei confronti del Comune di San Benedetto Val di Sambro in forza di spese per TARI non saldate; **e)* il solo Toader Niculae è poi obbligato per **Eu*10.546,41*** nei confronti della “IFIS NPL” (già Compass S.p.A.) in forza di contratto di finanziamento; **f)* ancora, il ricorrente è altresì obbligato per **Eu*4.104,18*** nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; **g)* il Todaer risulta pure obbligato per il totale di **Eu*2.360,81*** anche nei confronti del Comune di San Benedetto Val Di Sambro, del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna, in forza di spese varie e di contravvenzioni al Codice Stradale; **h)* da ultimo, il TOADER è obbligato verso “Agos Ducato”, in forza di un contratto di finanziamento per cui egli ha provveduto alla “cessione del quinto” della suddetta pensione .

F) CHE l’attivo destinato alla Liquidazione risulta così formato:

****a)* dall’immobile di proprietà in capo al ricorrente e a sua moglie ognuno per il 50% di quota di proprietà, sito in San Benedetto Val di Sambro,**

(31) 

b) dalle “eccedenze” del reddito da pensione percepito dal ricorrente** rispetto alla somma “in detrazione” considerata indisponibile, in quanto necessaria alle esigenze di vita del richiedente stesso e del nucleo familiare per la parte di sua spettanza, come sopra indicato: l’importo liquido supplementare messo così periodicamente a disposizione dal Toader Miculae è quantificato dunque in **Eu*200 mensili, che per un orizzonte temporale di 48 mensilità ammonta così ad un totale di **Eu*9.600***;

c)** attualmente, il ricorrente risulta poi **creditore di residue spettanze retributive nei confronti di “Pulizie 2000 S.R.L.”**, per **Eu*5.000;

d)** il ricorrente risulta tuttora creditore **altresì di quote di un fondo pensione, per complessivi Euro *77,00 nei confronti di Arca Previdenza e Cooperativa Previdenza;

***e)** infine, il ricorrente **sta attendendo una pensione dall’estero per Euro *150,00* mensili**, destinata al pagamento del canone di locazione della stanza che il Toader dovrà prendere in affitto, **per cui il relativo importo non forma oggetto dell’attivo liquidabile .**

G) CHE il debitore si trova dunque in situazione di sovraindebitamento: non sono tuttavia assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della Lg. 3/2012, inoltre non ha fatto ricorso – nei precedenti cinque anni – ai procedimenti di cui al Capo I della Lg. 3/2012, mai avendone instaurati;

H) CHE egli non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14/bis Lg. 3/2012;

I) CHE al medesimo non sono imputabili atti dispositivi del patrimonio durante l’ultimo quinquennio, né sussistono suoi atti impugnati dai creditori, oppure atti compiuti in frode dei medesimi – anche nel senso più lato della “assunzione volontaria e consapevole di obbligazioni, con l’intenzione e l’accettazione della probabilità di non soddisfarle” – sempre verificatisi negli ultimi cinque anni .

(4) 

2) Rilevato come anche la relazione del Gestore incaricato dall'adito O.C.C. confermi che **le cause dell'indebitamento sono – in via principale – da ricondurre a circostanze nella sostanza “incolpevoli” sotto il profilo economico**: in definitiva, nel nostro caso non emerge la prova di una condotta qualificabile come improntata a **“scarsa diligenza”**, oppure a **“imprudenza del debitore”**; invero, le ragioni della sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte – divenuta ormai **“strutturale” ed irreversibile** – sono da ravvisare essenzialmente **nell'intervenuta carenza di beni e di redditi sufficienti a soddisfare quei debiti**, dovuta al pensionamento dello stesso Miculae Toader, che ha portato a una notevole riduzione delle disponibilità reddituali del nucleo familiare in questione;

3) Che nella presente vicenda – ai sensi dell'art.14/ter co.5° Lg. 3/2012 – risulta **espresso un giudizio del Gestore favorevole a valutare “completa ed attendibile” la documentazione prodotta dai richiedenti debitori a corredo della domanda** in esame, onde consentirgli di procedere in modo esauriente alla ricostruzione circa la situazione economica e patrimoniale del richiedente ;

4) CHE l'insufficiente valore dei beni destinati alla soddisfazione del ceto creditorio – con un **attivo “prospettato”** attualmente costituito, in termini quasi esclusivi, dal controvalore realizzabile attraverso la vendita della porzione di 1/2 dell'immobile in comune con la moglie

e da un versamento pari a circa Eu*2.400* annui (disponibili in 12 rate mensili di Eu*200* ciascuna, da rapportare quindi sul quadriennio), **il cui prelievo risulta effettivamente consentito al debitore solo una volta eliminate le detrazioni mensili operanti in favore di “Agos Ducato”** (oggi dovute in forza di contratti di finanziamento contro “cessione del quinto”) – emerge qui in rapporto **ad una**

“massa passiva” ben superiore ad **Eu*100.0000*** (oltre le spese di Procedura da soddisfare in prededuzione); tuttavia, ciò non vale di per sé a rendere inammissibile l’istituto qui invocato, poichè la liquidazione del patrimonio del “sovraindebitato” appare sostanzialmente mutuata dalla procedura fallimentare, potendosi facilmente confrontare la simmetria terminologica e funzionale: sul punto, va sottolineato che – come **non può dubitarsi della legittimità di un fallimento il cui compendio attivo, per beni mobili ed immobili, risulti limitato** – altrettanto la struttura degli strumenti di soluzione della crisi per i soggetti “non fallibili” appare dettata proprio secondo lo schema generale della liquidazione contestuale in favore di tutti i creditori, nel rispetto dei criteri della relativa *par condicio*, **riservando poi ai debitori la mera possibilità** (almeno *de jure condito*) **di ottenere, solo all’esito delle operazioni di “realizzo” del patrimonio disponibile, l’eventuale “riabilitazione economica” definitiva.**

5) Che, anche nel nostro caso, **non mancherebbe comunque un’utilità nella nomina del Liquidatore**, poichè – ancora sulla falsariga della procedura fallimentare, seppure in termini più sommari – **gli è demandato il compito non solo di provvedere al recupero dell’attivo che possa determinarsi nel quadriennio, ma anche di accertamento dei crediti, di riconoscimento dei diritti di prelazione, nonché di predisposizione dei piani di riparto**; si ricordi peraltro, sulla scorta del principio sancito ex art.14/quarter Lg. 3/2012, che **ogniquale volta gli “accordi” ed i “piani del consumatore” non si realizzino positivamente** – per annullamento, cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore, mancato pagamento entro gg.90 dalla scadenza prevista in favore della P.A. e degli Enti Previdenziali, la risoluzione dell’accordo o la sua revoca, ecc. – **è pur sempre consentito “convertire” gli stessi nella “procedura di liquidazione”,** su istanza del debitore o dei creditori: ne consegue che anche la “liquidazione” può essere proposta *ab origine* in presenza di un modesto compendio mobiliare ed

immobiliare, trattandosi di soluzione che vale da *extrema ratio* – compatibile con l'ipotesi di un esito sfavorevole degli altri due istituti, addirittura anche per fatti imputabili al debitore – mentre in alternativa si dovrebbe persino escludere la legittimazione a chiedere la “liquidazione” malgrado la sottostante condotta “diligente” tenuta dal soggetto stesso, viceversa consentendogliela ogniquale volta essa derivi dalla conversione di una procedura diversa (“accordo” o “piano”), a prescindere dal comportamento colposo o doloso di quel medesimo debitore .

6) Che va dunque constatato come il Legislatore – quanto meno a fronte del vigente Ordinamento, vista la modifica ipotizzabile sulla base della nota “legge delega” di riforma – abbia deciso, ancora una volta secondo lo schema già accolto per l'istituto fallimentare, di scindere i profili di ammissibilità della procedura rispetto a quelli di fondatezza del diritto ad ottenere la successiva “esdebitazione”; lo scrivente, alla luce dell'art.14/ter co.3° Lg. 3/2012, (in particolare, ivi sub lett. *a*, *b*, *d*, *e*) – pur consapevole di autorevoli voci in senso opposto – reputa che **il senso delle informazioni che debbono essere raccolte e valutate nell'ambito della “relazione particolareggiata” affidata all'OCC, per sottoporle poi al vaglio del Giudice, implica una *ratio* del sistema secondo cui la valutazione di “meritevolezza” (sebbene esplicitata come nozione funzionale riguardo il solo art.14/terdecies Lg. cit.) dev'essere presa in considerazione in questa sede, quale condizione di ammissibilità operante anche ai fini della “Liquidazione del Patrimonio”, in riferimento appunto alla diligenza dispiegata dal debitore nel periodo di assunzione delle obbligazioni, nonché all'assenza di atti in frode delle ragioni creditorie.**

7) Che nelle descritte circostanze, ad ogni modo, **non sembra lecito prevedere una durata della procedura che si protragga oltre il quadriennio** – periodo alla cui durata l'odierno ricorrente non sembra

(7) 

comunque derogare – sulla base della considerazione che nessun aspetto contenutistico dell'attività è rimessa alla scelta del richiedente: sicché, l'assetto normativo non sembra consentire il superamento dei limiti di tempo previsti per acquisire *de jure* gli eventuali beni sopravvenuti, ai sensi degli artt.14/quinquies co.ult. e 14/undecies Lg.cit.; una diversa lettura determinerebbe un ingiustificato pregiudizio a scapito dei “creditori successivi” – cioè, appunto di quelli i cui diritti verso l'obbligato “sovraindebitato” siano sorti per causa posteriore all'apertura del relativo procedimento, in mancanza di un meccanismo che “sterilizza” le facoltà del sovraindebitato, come invece avviene a che venga dichiarato “fallito in proprio” – che resterebbero comunque privi, una volta decorso tale quadriennio, della facoltà di agire *in executivis* sui beni originariamente appartenenti al “Debitore Civile”, in quanto loro proprietario già prima di essere ammesso alla procedura di “risoluzione della crisi” .

8) Che, invero, tenuto conto dell'esigenza di nominare un Liquidatore dei beni in possesso dei requisiti di cui all'art.28 L.F., nulla osta alla relativa designazione nella persona dell'avv. Silvia Formica: ciò in quanto trattasi di una fra i professionisti già incaricati del ruolo di Gestore della Crisi e quindi in possesso degli elementi di conoscenza necessari nel nostro caso. In particolare, l'attività di “realizzo” dei diritti su beni immobili dovrà avvenire attraverso le doverose modalità “competitive”, assistite da idonee forme di pubblicità, avvalendosi ove necessario di intermediari professionali: ad esse si procederà sotto la vigilanza degli Organi della Procedura – secondo la formula del “prezzo/base”, od in alternativa con “invito ad offrire”, oppure mediante le scelte riconosciute più consone alla vendita dei particolari beni in questione – ed ottenendo l'effetto purgativo di tutti i gravami, iscritti e trascritti, nei confronti dei terzi acquirenti; a tali trasferimenti il Liquidatore potrà procedere previa autorizzazione del Giudice Delegato, su parere favorevole dell'OCC;

(8) 

seguono per legge tutti gli effetti tipici, derivanti dall'avvenuta ammissione della procedura di Liquidazione del patrimonio per "sovraindebitamento", qui promossa dal odierno ricorrente .

9) Che, alla stregua delle illustrate premesse, il piano liquidatorio già sottoposto all'esame dell'OCC – analizzato e formalizzato dopo l'attività affidata anche al Gestore – viene ora in esame davanti a questo Giudice, ai fini del favorevole accertamento dei requisiti di legge per la pronuncia del richiesto decreto ex art.14/quinquies Lg.3/2012: in proposito, forniscono qui i necessari elementi sia le attestazioni del professionista OCC – tutte positive nell'ambito della relazione allegata – e sia la documentazione prodotta dal richiedente. Nel nostro caso, particolare attenzione ha riguardato sia il riscontro dei beni destinati a costituire la "massa attiva", sia la verifica del requisito – pure da riconoscere necessario ai fini del complessivo riscontro, comunque positivo – afferente la "diligenza" in capo al debitore, sottostante all'insorgere delle loro obbligazioni, tanto più per essere qui destinate a prevalente incapacienza.

P. Q. M.

Nel procedimento **n. 3582 / 2020 R.G. Vol. (Sovr.)** – pronunciando ai sensi degli artt.14/quinquies co.1° Lg. 3/2012 – il Giudice così provvede:

I) Dichiara AMMISSIBILE il programma di liquidazione ex art.14/ter Lg. 3/2012, presentato da **TOADER NICULAE**, con il Gestore della Crisi da Sovraindebitamento nominato collegialmente nelle persone degli Avv. Di Livio Matassa e Silvia Formica presso l'OCC istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna;

II) Rilevata la competenza dell'adito Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 9 Lg. 3/2012;

(9) 

III) Rilevato che il proponente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla Lg. 3/2012;

IV) Rilevato che risulta allegato l'inventario completo dell'indicazione dei beni del debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dal suddetto OCC, contenente tutte le indicazioni stabilite dall'art.14/ter co.3° Lg. 3/2012;

V) Rilevata l'avvenuta produzione dell'elenco dei creditori riscontrabili, con indicazione dei diritti da ciascuno di essi vantato;

VI) Rilevato che i professionisti Gestori – con la loro relazione particolareggiata, depositata in atti – hanno formulato il proprio giudizio positivo riguardo la completezza e l'attendibilità della documentazione suddetta;

VII) Rilevato che non risulta che i debitori, durante gli ultimi cinque anni, abbiano commesso atti in frode ai creditori;

VIII) Visto ed applicato l'art.14/quinquies Lg. 3/2012 - **DICHIARA APERTA** la procedura di liquidazione dei beni di proprietà del ricorrente **TOADER NICULAE** (**c.f.**
TDRNCL51T04Z129J -

;

IX) Nomina Liquidatore - ai sensi dell'art. 14/quinquies co.2° Lg. 3/2012 – l'avv. Silvia Formica, riguardo l'intero patrimonio del debitore sovraindebitato, TOADER Niculae, secondo quanto sopra precisato, con l'eventuale integrazione di legge entro il quadriennio, come previsto dall'art.14/*undecies* Lg. 3/2012: tale Liquidatore provvederà alle operazioni relative al patrimonio da realizzare – in particolare riguardo la quota immobiliare indivisa – secondo modalità competitive, sulla base delle disposizioni qui stabilite nel capo 8) della premessa motivazione .

X) Dichiaro che il programma di liquidazione dei beni del debitore richiedente – della durata di un quadriennio – prevede: *a) il pagamento

(10) 

integrale delle spese in prededuzione; *b) il pagamento nella misura massima possibile dei crediti ulteriori, secondo le rispettive cause di prelazione eventualmente riconosciute;

XI) Dichiaro sospesi gli interessi, ex art.14/ter co.ult., disponendo inoltre che – fino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi dell'art.14/novies co. ult. Lg. 3/2012 – NON possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive; altrettanto, NON possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo oppure causa anteriore;

XII) Sospende la riscossione dei prelievi in corso sul patrimonio del TOADER derivanti dalla “cessione del quinto” attualmente operante in favore di “AGOS Ducato”;

XIII) Dichiaro che, ai sensi dell'art. 14/ter, co. 6°, Lg. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione: i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c., nonché i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, che comprendono gli emolumenti – a titolo di stipendio, salario e pensione – percepiti dal debitore, entro i limiti di quanto sopra riconosciuto indispensabile, ai fini della sussistenza sua e dei familiari; ne dispone l'obbligo di versare ogni eventuale eccedenza al Liquidatore, qualora si realizzi entro il prossimo quadriennio .

XIV) Dichiaro che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.3°, Lg. 3/2012.

XV) Dichiaro che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art. 14/quinquies, co.2°, lett. e), Lg. 3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo.

XVI) Dispone che la domanda ed il presente decreto siano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito *internet* del Tribunale di

(11) 

Bologna, nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – ai creditori indicati nella domanda in esame.

XVII) Ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari, a cura del designato Liquidatore.

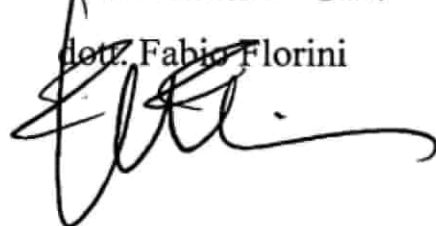
XVIII) Nomina Giudice della presente Procedura n.5531/2019 R.G. Vol.(Sovr.) – ai fini delle attività necessarie e della vigilanza richiesta nel prosieguo – il dott. Fabio Florini.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali del Tribunale, il giorno 2 novembre 2020 .

Il Presidente - G.D.

dott. Fabio Florini



Depositato in Cancelleria

il 10/11/2020



Il Cancelliere

Dott.ssa Daniela Anconetani

